

Gianni Penzo Doria

Posta elettronica e posta elettronica certificata

AgID – Formez, 20 ottobre 2022



Prima di iniziare

- La posta elettronica non è – in sé – un documento amministrativo
- È un vettore, un veicolo di trasporto di contenuti, non solo di documenti (la qual cosa il legislatore ha ben chiara)




La PEC

- Aggiunge soltanto la prova di avvenuta spedizione e di avvenuta consegna, ma non il contenuto (vettore qualificato)
- I termini perentori si aggiravano con la busta vuota



Nota paleografica



<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/significato-e-origine-del-simbolo--denominato-comunemente-chiocciola/172>

Definizione di posta elettronica

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 4, comma 2, lett. m

m) posta elettronica, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza

Definizione di posta elettronica

DPR 11 febbraio 2005, n. 68
art. 1, lett. h

h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici

Definizione messaggio PEC

DPR 11 febbraio 2005, n. 68
art. 1, lett. f

f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati

Definizione di PEC (1/4)

DPR 11 febbraio 2005, n. 68
art. 1, lett. g

g) **posta elettronica certificata**, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici

Definizione di PEC (2/4)

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
art. 1, lett. z

z) casella di posta elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica certificata ed alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata.

Definizione di PEC (3/4)

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
allegato

È una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che rilascia delle ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata.
Una casella di posta elettronica certificata può essere definita esclusivamente all'interno di un dominio di posta elettronica certificata.

Definizione di PEC (4/4)

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
art. 1, lett. v-bis

v-bis. sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

La posta elettronica e l'uso esponenziale

La prima e-mail fu scambiata tra due computer situati nella stessa stanza attraverso la rete ARPANET nel 1971

Si scambiano ogni giorno circa 200 miliardi di e-mail

Via e-mail semplice vengono scambiate il 75% delle informazioni rilevanti ai fini istruttori e/o procedimentali

La posta elettronica in Italia

Posta elettronica

(e-mail semplice, standard o convenzionale)

Posta elettronica ibrida – PEI

Posta elettronica istituzionale - PEI

Posta elettronica certificata - PEC

Analogo indirizzo di posta elettronica (*)

CEC – PAC

(comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini – Esiste con un nome nuovo?)

PEC-PCT

PECU

(cfr. problemi di ACI e INPS)

(*) S/MIME (*Secure Multipurpose Internet Mail Extensions*). o altro ancora?

La normativa sulla posta elettronica

- ❑ DPCM 31 ottobre 2000
Regole tecniche per il protocollo informatico
- ❑ DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico sulla documentazione amministrativa
- ❑ PCM - MIT, Direttiva 27 novembre 2003
Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni
- ❑ PCM - MIT, Direttiva 4 gennaio 2005
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione
- ❑ Garante per la protezione dei dati personali,
Delibera 1° marzo 2007, n. 13
Linee guida per posta elettronica e internet

DPCM 31 ottobre 2000

art. 15

Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da una area organizzativa omogenea corrisponde una unica operazione di registrazione di protocollo. Detta registrazione si può riferire sia al corpo del messaggio sia ad uno o più dei file ad esso allegati.
3. Ciascuna area organizzativa omogenea istituisce una casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei messaggi ricevuti. L'indirizzo di tale casella è riportato nell'indice delle amministrazioni pubbliche.

DPCM 31 ottobre 2000

art. 15

Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

4. I messaggi di posta elettronica ricevuti da una amministrazione che sono soggetti alla registrazione di protocollo, vengono indirizzati, preferibilmente, alla casella di posta elettronica della area organizzativa omogenea destinataria del messaggio.
5. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo secondo le modalità ed i formati previsti agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le modalità di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente e le descrive nel manuale di gestione.

DPCM 31 ottobre 2000

art. 15

Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

7. Qualora un documento informatico pervenga ad un ufficio utente di una area organizzativa omogenea per canali diversi da quello previsto al comma 1, è responsabilità dell'ufficio stabilire, secondo quanto previsto dal manuale di gestione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera d), se il documento sia soggetto alla registrazione di protocollo ovvero a registrazione particolare di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

8. In aggiunta alle modalità di cui al presente titolo le amministrazioni possono utilizzare altre modalità di trasmissione di documenti informatici purché descritte nel manuale di gestione.



Delibera 1° marzo 2007, n. 13

Il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; **art. 49 Codice dell'amministrazione digitale**).

Tribunale di Roma, 25 agosto 1999

I messaggi di posta elettronica (e-mail) sono soggetti alle medesime regole di riservatezza ed inviolabilità che tutelano la posta ordinaria. Ne consegue che l'invio di una fotografia per mezzo della posta elettronica non può mai ritenersi indice di consenso presunto alla pubblicazione della stessa su un sito Web, e l'eventuale pubblicazione senza il consenso dell'autore costituisce violazione dell'altrui diritto all'immagine.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 49

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario

Un esempio di ininteroperabilità

17 20

MAGGIO DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ NUOVA FIERA DI ROMA

chi siamo

progetti

archivio

policy

RICERCA PER PAROLE CHIAVE



CERCA

- Su tutto il sito
- Su Saperi PA
- Su Iniziative PA

[Ricerca avanzata](#)

PROSSIMI APPUNTAMENTI

- 17 Giugno, Giovedì
[VIII Giornata della Formazione Manageriale ASFOR](#)
- 22 Giugno, Martedì
[La Seconda Convention di "Mettiamoci](#)

Articolo

01/06/2010 di [Andrea Lisi](#) e [Gianni Penzo Doria](#)*

Un esempio di ininteroperabilità: nell'era della PEC bisogna semplificare l'iscrizione all'Indice PA

Con l'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee (IPA). Iscrivere all'IPA è semplice... basta mandare un fax...Un articolo di [Andrea Lisi](#) e [Gianni Penzo Doria](#).

AREA TEMATICA: [pa digitale](#)

TIPO: [articolo](#)

TAG: [interoperabilità](#), [pec - posta elettronica certificata](#)

[aggiungi un commento](#)

[+ aggiungi ai preferiti](#)

2
tweets

[retweet](#)

Con l'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, comunemente chiamato "IPA"[1].

Invero, l'acronimo utilizzato nel documento tecnico del CNIPA avrebbe dovuto essere, coerentemente e anche per rispetto alla lingua italiana, IAP (o, più completo, IAPAOO)[2].

Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l'art. 17, comma 29, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha recentemente modificato il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, **Codice dell'amministrazione digitale – CAD**, introducendo l'art. 51bis, che ha cambiato la denominazione ufficiale dell'IPA in **Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni** [3].

Tuttavia, il documento tecnico che illustreremo a breve sembra ignorare questa modifica.

La procedura di iscrizione

Istanze e dichiarazioni:
la posta elettronica e la PEC
saranno residuali

Il CAD
D.Lgs. 82/2005

Posta
elettronica

Posta
elettronica
certificata

art. 47

art. 48

Istanze alla PA
art. 38 TUDA
art. 65 CAD

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 47

Trasmissione dei documenti

attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

DPR 445/2000

art. 43.6

D.Lgs. 82/2005

art. 45

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 47

Trasmissione dei documenti

attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (*);

b) ovvero sono dotate di [*protocollo informatizzato*] segnatamente di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

() o avanzata?*

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 48

Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.



DPCM

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 48

Posta elettronica certificata

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 48

Posta elettronica certificata

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.



DPCM

Comma modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65

*Istanze e dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale **o la firma elettronica qualificata**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

Aggiunto dall'art. 47 sexies della legge 35/2012
(decreto semplificazioni)

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65, comma 1

*Istanze e dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Lettera modificata dall'art. 47, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65, comma 1

*Istanze e dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Lettera inizialmente inserita dall'art. 17, comma 28, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e successivamente sostituita dall'art. 47, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65, comma 1-bis

*Istanze e dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Comma inserito dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65, comma 2

*Istanze e dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

È stata tolta la frase [resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale].

Ora si registrano anche le email Comunicazioni o documenti?

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 40-bis

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Inserito dall'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Verifica della provenienza

Ciò significa che, ferma restando la verifica della provenienza, ora risulta obbligatoria la registrazione dei documenti spediti o ricevuti da:

- a) casella di posta elettronica standard o tramite cooperazione applicativa (art. 47, comma 1);
- b) casella di PEC collegata al registro di protocollo (art. 47, comma 3);
- c) casella di posta elettronica standard o PEC utilizzata per comunicare con i propri dipendenti (ancora art. 47, comma 3);
- d) casella di PEC, che qui per la prima volta viene definita “istituzionale” (ma non sarebbe il caso di normalizzare tutta la nomenclatura?), pubblicata sul sito informatico (art. 54, comma 2-ter);
- e) casella di posta elettronica iscritta all’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (art. 57-bis, comma 1).

La conservazione “autentica”

A cosa serve conservare
messaggi o documenti per i quali non
riusciamo a dimostrare la loro autenticità?

Quali componenti dobbiamo conservare
ai fini della dimostrazione dell'autenticità?

Intestazione

Corpo del messaggio

Allegati

C'è ancora confusione
sulla posta elettronica

DIFENDI I TUOI DIRITTI

POSTE ITALIANE
Aut. SMA/CN/RE/1055/2008
Valida dal 31/07/2008



Caro Cittadino,
questo libro, interamente finanziato dagli inserzionisti del nostro Comune, è un omaggio della nostra Associazione, che desidera crescere assieme a te.
Iscriviti **gratuitamente** inviando il retro di questa pagina via fax.
Puoi anche farlo direttamente sul nostro sito:



www.europadeidiritti.it

Metteremo a tua disposizione la nostra redazione per mantenerti informato sui tuoi diritti e daremo voce alle tue segnalazioni e ai tuoi dubbi in internet e sulle nostre pubblicazioni.



**Ci serve solo la tua e-mail,
comunicacela inviando il retro di questo foglio via fax.**



Certi di offrire un importante servizio gratuito, auguriamo buona lettura.

Tiziano Motti

Presidente "Europa dei Diritti"

*Consulente del Presidente
della Commissione parlamentare
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica*

 **Europa dei Diritti**
www.europadeidiritti.it

Europa dei Diritti
Sede e ufficio presidenza:
Via Guicciardi, 7
Reggio Emilia
Tel. +39 0522 267834
Fax +39 0522 018966

Recapito U.E.:
Rue Abbe Cuypers, 3
1040 Bruxelles - Belgium
e-mail: info@europadeidiritti.com

Presidente:
Tiziano Motti
Consulente del Presidente della Commissione di Igiene e Sanità del Senato della Repubblica
tiziano.motti@tiziandomotti.com

Comitato d'onore:
Sen. **Antonio Tomassini** (Presidente)
Presidente della Commissione di Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

On. **Angelo Alessandrì**
Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

On. **Antonio Angelucci**
Commissione Finanze della Camera
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo

On. **Luca Barbareschi**
Vice Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera

On. **Fabio Gava**
Giunta per le Autorizzazioni
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo
Comitato Parlamentare per i Procedimenti d'Accusa

Sen. **Ezio Ghigo**
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

Sen. **Paolo Gazzetti**
Commissione Affari Esteri e Comunità

Rosaria Iardina
Presidente NPS Italia Onlus
Membro della Commissione Nazionale Aids e del Comitato Etica presso l'Istituto Superiore di Sanità

Prof. **Andrea Manacchio**
Docente ordinario di Contabilità di Stato in varie Università

Prof. **Giuliano Urbani**
Professore ordinario di Scienza della politica e Direttore del Centro Studi e Ricerche di Politica Comparata all'Università "Bocconi" di Milano

Sen. **Umberto Veronesi**
Commissione Permanente Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato

**Ci serve solo la tua e-mail,
comunicacela inviando il retro di questo foglio via fax.**

ancora nel 2009...

"Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza personale (D.lgs 196/2003), questa @mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate.

E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente @mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa @mail per errore, siete pregati di rispedire la stessa al mittente. Grazie"

ancora nel 2009...

I dati personali contenuti nel messaggio ed in particolare l'indirizzo di posta elettronica potranno essere utilizzati solo in via strettamente riservata e comunque nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (dlgs. n.196/2003). L'indirizzo di posta elettronica potrà essere comunicato a terzi soggetti solo previa autorizzazione espressa del titolare dello stesso e comunque in conformita' alle finalita' dichiarate.

La natura non personale del presente messaggio prevede la possibilità che le risposte potranno essere visionate nell'organizzazione di appartenenza del mittente. Qualora abbiate ricevuto erroneamente un messaggio a Voi non indirizzato, il messaggio stesso dovrà essere distrutto o restituito.

Il controllo di questa e-mail e l'aggiunta di questo messaggio e' stato realizzato in modo automatico dal software SurfControl E-mail Filter dopo la scansione di virus e di altro codice maligno.



NON HAI
RICEVUTO LA
MIA E-MAIL?

ACCIDENTI,
AVREI DOVUTO
MANDARTI
UNA PEC!



Differenze tra email standard e PEC

- ❑ È un documento amministrativo?
- ❑ Può mandare un BCC?

La normativa sulla PEC

- ❑ DPR 11 febbraio 2005, n. 68
Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata
- ❑ PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
Regole tecniche per la posta elettronica certificata
- ❑ Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (*solo per CEC-PAC ???*)
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (solo artt. 16 e 16bis)
- ❑ DPCM 6 maggio 2009 (*solo per CEC-PAC ???*)
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini
- ❑ PCM-MPAI, Decreto 24 settembre 2010
Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica

Le circolari CNIPA sulla PEC

- ❑ CNIPA, Circolare 24 novembre 2005, n. 49
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (abrogata dalla CR 56/2009)
- ❑ CNIPA, Circolare 7 dicembre 2006, n. 51
Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»
- ❑ CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 56
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

La circolare dell'Interno su stato civile e PEC

- Ministero dell'Interno, Circolare 27 ottobre 2009, n. 23
Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile



Le circolari della Funzione pubblica sulla PEC

- ❑ Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIT, Circolare 18 febbraio 2010, n. 1
Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche
- ❑ Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIT, Circolare 19 aprile 2010, n. 2
Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata
- ❑ Presidenza del Consiglio dei Ministri - UPPA, Circolare 3 settembre 2010, n. 12
Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC

La PEC come strumento di trasparenza

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
art. 11

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16 -bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 [modifiche al CAD].



La posta elettronica certificata

11

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

Comma 2bis aggiunto dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Circolare 18 febbraio 2010, n. 1



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIT 0000614 P-2.45.4
del 18/02/2010



4557851

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n° 165

Circolare n. 1/2010/DDI

Oggetto: Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche.

Circolare 19 aprile 2010, n. 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIT 0001434 P-2.45.4
del 19/04/2010



4712081

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165

Circolare n. 2/2010/DDI

Oggetto: Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata

Circolare 3 settembre 2010, n.12



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0039779 P-1.2.3.4
del 03/09/2010



5036601

CIRCOLARE N. 12 /2010

Alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Esiste ancora la diplomatica?



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIT 0000614 P-2.45.4
del 18/02/2010



4557851

1/2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIT 0001434 P-2.45.4
del 19/04/2010



4712081

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165

2/2010



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

CIRCOLARE N. 12/2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0039779 P-1.2.3.4
del 03/09/2010



5036601

Alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

12/2010

La PEC e i concorsi pubblici



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

- » Home
- » Sala stampa
- » Mappa del sito
- » Cerca:

Vai

» Chi è chi

- » Il Ministro
- » Il Sottosegretario
- » Staff del Ministro
- » Consiglieri consulenti ed esperti
- » Palazzo Vidoni

» I Dipartimenti

- » Funzione Pubblica
- » Digitalizzazione e innovazione tecnologica

» Servizi

- » URP
- » Forum
- » PEC-Contatti

» Link

Ti trovi in: Home : Notizie :

» PEC: a cinque mesi dal suo avvio la usano 400.000 cittadini, 1.2 milioni di professionisti, mezzo milione di imprese e 11.000 pubbliche amministrazioni

A cinque mesi dall'avvio del servizio Postacertificat@ oltre 400.000 cittadini hanno richiesto l'attivazione del servizio gratuito per dialogare online con la Pubblica Amministrazione. Come ormai è noto, si tratta di uno strumento che consente ad esempio di richiedere istanze di accesso agli atti, presentare domande di partecipazione a concorsi pubblici (se il bando lo prevede) oppure inviare la documentazione relativa ad accertamenti tributari.

Il numero delle PEC cresce anche tra le imprese. Almeno 500.000 aziende dispongono ormai di Postacertificat@ e a breve si diffonderanno ai 2,5 milioni di imprese appartenenti al network di Rete Imprese Italia. Già dal mese prossimo, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato lo scorso agosto dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e Rete Imprese Italia, prenderà infatti avvio la campagna di distribuzione rivolta agli associati di Confcommercio e Confartigianato. A seguire, questa operazione verrà estesa a tutte le imprese di Rete Imprese Italia. Con il nuovo canale di comunicazione le aziende semplificano il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione: possono comunicare con INPS e INAIL; provvedere a iscrizioni, modifiche e cessazioni alla Camera di commercio; presentare dichiarazioni di inizio o cessazione di attività all'Agenzia delle Entrate; adempiere agli obblighi relativi alla Comunicazione Unica oppure ottenere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). I liberi professionisti che hanno una casella PEC sono oltre 1,2 milioni: un esercito che può utilizzare la posta elettronica certificata per gestire le comunicazioni ufficiali con gli enti di previdenza e, più in

I due profili di “regolarità”

Regolarità
della
domanda

Firma
digitale

Regolarità
della
trasmissione

PEC



materie

[Diritto commerciale](#)
[Diritto dei consumatori](#)
[Diritto dei contratti e delle obbligazioni](#)
[Diritto del lavoro e della sicurezza](#)
[Diritto della responsabilità civile e del](#)

Articoli

[◀ indietro](#) [📄 elenco](#) [👤 di questo autore](#) [🖨 stampa](#) [✉ invia](#)

Articolo 06.11.10

L'utilizzo della PEC nei concorsi pubblici: commento alla Circolare n. 12/2010

[Avv. Andrea Lisi](#)

[Dott. Gianni Penzo Doria](#)

1. Il problema sollevato dagli agronomi e la Circolare n. 12/2010

Con Circolare 3 settembre 2010, n. 12 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2010, n.

newsletter

iscriviti alla nostra newsletter gratuita

invia

[norme di iscrizione](#)
[archivio](#)

FiLO diritto

è anche su

Il collegamento con il protocollo

La casella di PEC va collegata con il protocollo informatico, come garanzia per l'archivio in formazione, per il combinato disposto:

- ❑ DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 53, comma 5
- ❑ DPCM 6 maggio 2009 art. 4, comma 4

La PEC è obbligatoria per il protocollo

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)
art. 16, comma 8

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Non è una novità di Brunetta:
DPCM 31 ottobre 2000 + CAD art. 47, comma 3, lett. a)

La PEC è obbligatoria per il protocollo

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.47 - Trasmissione dei documenti
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati .

Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

La PEC non va “accettata”

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)

art. 16, comma 9

Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo), che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Un precedente poco noto

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 14 (R)

Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

I documenti della PA vanno “registrati”

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Registrazione e protocollazione

Registrazione

```
graph TD; A[Registrazione] --> B[Protocollo]; A --> C[Repertorio]
```

Protocollo

Arrivo, partenza
e interni (scambiati
tra uffici della stessa AOO)

Repertorio

Documenti uguali per forma,
diversi per contenuto

Le firme elettroniche e la PEC

Documento informatico e firme

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

D.Lgs. 235/2010

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

Dal 2009, però, esiste un'ulteriore firma

La PEC !

DPCM 6 maggio 2009

art. 4, comma 4

L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Dal 2009, però, esiste un'ulteriore firma

L'invio???

La sottoscrizione???

In una norma di rango inferiore???

Solo come CEC-PAC, non PEC!!!



Alcune considerazioni sul legislatore


- ❑ La PEC così viene snaturata
- ❑ La sua funzione è di trasmettere i documenti in modo sicuro e affidabile
- ❑ La PEC, dunque, trasmette – non sottoscrive – i documenti
- ❑ La trasmissione non va, dunque, in alcun modo confusa con la sottoscrizione in ambiente digitale
- ❑ La PEC potrebbe veicolare un documento informatico sottoscritto con firma digitale senza bisogno di alcun messaggio di accompagnamento

Cosa deve fare il software per la gestione documentale?



Il software di protocollo deve consentire 1/2

- ❑ La protocollazione in arrivo in emi-presidiato del messaggio proveniente dalla casella di PEC collegata al registro
- ❑ In questo caso bisogna fare attenzione alle anagrafiche del mittente/corrispondente





Instrumenta archivi Studii Patavini

4

LE RACCOMANDAZIONI DI AURORA

a cura del
Gruppo di lavoro interistituzionale Aurora


prefazione di
Mariella Guercio



CLEUP – Padova, 2009

Il software di protocollo deve consentire 2/2

- ❑ La protocollazione in partenza direttamente dal software, con gestione degli allegati
- ❑ La redazione di un messaggio di PEC



Quante PEC per ente?

Ne basta una!

Non averla non è una *diminutio*
per sindaci, assessori, dirigenti, etc.

Collegata al protocollo informatico
rappresenta il parallelo digitale
della sede legale

Un consiglio “salvavita”

- ❑ La casella di PEC deve essere chiusa
- ❑ In caso contrario, oltre a un maggior aggravio nella gestione, viene meno il significato di questo strumento di comunicazione qualificata

Il telefax è un sistema di posta elettronica

Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24814

Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dall'art. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax", che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti.

Il telefax è un sistema di posta elettronica

Cassazione civile, sez. I, 14 giugno 2007, n. 13916

Il telefax costituisce un atto di corrispondenza scritta e, più precisamente, un mezzo di posta elettronica volto a accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza, e con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali fac simile e rientra, pertanto, nel concetto di "convenzione scritta" di cui all'art. 2 comma 2 convenzione di New York 10 giugno 1958 sull'arbitrato (secondo cui per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi).

Il telefax è un sistema di posta elettronica

Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6911

La riproduzione di un atto mediante telefax rientra tra le riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall'art. 2712 c.c. che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro cui le riproduzioni sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.

Il telefax, la PEC e il sistema di protocollo

Direttamente dal sistema di protocollo può essere consentita la spedizione di un telefax e, preferibilmente, in armonia con la Direttiva PCM-MIPA 19 aprile 2010, n. 2, di una PEC.

Tuttavia...

- ❑ Sulla PEC, attualmente, esiste una fase di “isolamento” internazionale da parte dell’Italia (cfr. legge 69/2009, art. 35, comma 1)
- ❑ Il legislatore ha creato una nuova forma di certificazione di invio di un messaggio di posta elettronica: la CEC-PAC (*comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini*)
- ❑ Attenzione alla elezione perpetua di un domicilio digitale!!!



Deliberazione 10 luglio 2008

Non esiste un obbligo in capo agli enti previdenziali di utilizzare, per le proprie comunicazioni, esclusivamente l'indirizzo di residenza degli interessati. Tali enti, anzi, hanno il dovere di accogliere ogni legittima richiesta di integrazione dei dati conservati presso i propri archivi relativi all'indirizzo da utilizzare per l'inoltro della corrispondenza

La CEC-PAC


*comunicazione elettronica certificata
tra pubblica amministrazione e cittadini*



Roma, 30 settembre 2009. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, il Presidente dell'INPS Antonio Mastropasqua e il presidente dell'ACI Enrico Gelpi siglano un accordo per la distribuzione di una casella di PEC agli utenti di INPS e ACI che ne faranno richiesta.

Attenzione a: Garante per la concorrenza del mercato, **Sentenza 29 marzo 2006, n. 15310**, con la quale è stata condannata *Poste italiane spa* e *Postel spa* per abuso di posizione dominante sulla PEI.

La normativa



La funzione della CEC-PAC?

- ❑ Comunicare tra amministrazioni pubbliche e cittadini
 - ❑ Ma non tra cittadini e cittadini (o imprese)
 - ❑ Si tratta di un canale bidirezionale, a differenza della PEC che è multidirezionale

La nuova CEC-PAC



Che fine ha fatto la CEC-PAC?

**ATTIVA
LA TUA CASELLA**

La Postacertificat@ è gratuita ed avrai
anche un tuo Fascicolo e gli indirizzi
della Pubblica Amministrazione

RICHIEDILA ORA

Numero richieste attivazione da portale: **408.825**
Numero caselle PostaCertificat@ attivate: **174.546**
Valori aggiornati al (01/10/2010 - 22:30)

COS'È LA PostaCertificat@

La PostaCertificat@ è un servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC presenti nell'Indirizzario PA del Portale.

[Maggiori dettagli ▶](#)

PERCHÉ ATTIVARLA

<https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot>

Scontri

Sulla PEC

abbiamo avuto qualche problema
causato da un “agonismo normativo”

Letture diversa tra Istruzione e Pa

26-08-2010

Sulla Pec nei concorsi i pareri sono discordi

La posta elettronica certificata "divide" il ministero dell'Istruzione e il dipartimento della Funzione pubblica, almeno per quanto riguarda i concorsi.

«Ho la sensazione che Funzione pubblica e Istruzione non si siano parlati. Nemmeno con la Pec». Roberto Orlandi, presidente del collegio nazionale degli agrotecnici, commenta con un filo di ironia l'episodio che l'ha visto protagonista. «Quattro candidati - racconta - ci hanno mandato con la posta elettronica certificata la domanda per partecipare all'esame di Stato abilitante alla professione di agrotecnico. Il 12 luglio abbiamo scritto al ministero dell'Istruzione e a quello per la Pa e l'innovazione. Volevamo sapere se era possibile considerare valide le richieste pervenute con questo canale.

L'ordinanza del ministero dell'Istruzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio, prevedeva infatti che le domande di ammissione agli esami potessero essere inviate o con raccomandata a/r o a mano». La risposta del Miur è arrivata dopo tre giorni il 15 luglio, ed è stata negativa: la Pec non è valida in quanto l'ordinanza non la prevede.

Quella del ministero per la Pa, invece, è arrivata ieri. Con una nota il dipartimento della Funzione pubblica si è pronunciato in senso opposto, e ha fatto sapere che a breve emanerà una circolare, che «regolerà l'obbligatorietà di trasmissione tramite pec di domande di partecipazione a qualsiasi tipo di concorso, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni agli albi professionali».

An. C.

Giustizia. Una circolare del ministero congela l'utilizzo della posta elettronica certificata

Pec fuori dalle aule di giustizia

Per la notifica di atti valgono le regole del processo telematico

Alessandro Galimberti
Andrea Monti
ROMA

■ La posta elettronica certificata? Obbligatoria per legge (dal 30 novembre scorso devono averla tutti i professionisti) ma vietata nel processo civile e penale.

A certificare il paradosso di un processo telematico che rinnega l'aspetto più avvanza-

STANDARD TECNICI

Nei 60 giorni successivi alla conversione del Dl 193 dovranno essere emanate norme di collegamento

to della telematica - la certificazione digitale, appunto - è la circolare del 7 gennaio scorso a firma del direttore generale della Giustizia per i "sistemi informativi automatizzati", Stefano Aprile: il dirigente - come si legge nello stralcio a lato - congela la Pec fino a nuovo ordine e invita l'amministrazione giudiziaria a far rivivere nel frattempo «le regole tecniche del processo telematico» (Dm 17 luglio 2008 e Dm 10 luglio 2009).

«Nessuna anomalia - dichiara il direttore Stefano Aprile - è vero che il decreto legge 193 prevede il passaggio alla Pec, ma è vero anche che per arrivare a quel traguardo sono richieste regole tecniche ancora da emanare: queste le faremo sentire il ministero della Pa e dell'innovazione, e DigitPa, nella forma poi ovviamente del decreto ministeriale». I tempi? «Sono quelli previsti dal Dl - aggiunge Aprile - cioè entro 60 giorni dopo la conversione in legge del decreto. Quindi, direi, ragionevolmente entro la prossima primavera la piattaforma unica digitale, anche per il processo, diventerà quella della Pec».

La necessità tecnica del decreto di varo della Pec, secondo via Arenula, era correlato alla norma che ne prevede l'obbligatorietà della, la legge 2/2009.

La circolare del ministero della Giustizia, comunque, evidenzia le deficienze strutturali nel coordinamento degli interventi normativi sul funzionamento degli uffici giudiziari, in barba all'interoperabilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione. Il processo telematico (se mai prenderà piede) è incanalato su un bina-

rio del tutto parallelo rispetto alle innovazioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale (che disciplina le firme elettroniche) e della legge 2/2009 che regola l'uso della posta elettronica certificata (Pec) anche nella Pa.

Questi due ultimi strumenti sono tutt'altro che perfetti, ma potrebbero essere applicati con intelligenza e consentire - qui e ora - incrementi di efficienza e risparmio di costi nella gestione degli uffici giudiziari. Basti pensare all'eliminazione del deposito fisico di atti in cancelleria, o all'invio telematico degli atti da notificare firmati digitalmente agli ufficiale giudiziari, che poi potrebbero provvedere a stampare, imbustare e spedire le copie cartacee (magari, gestendo la riscossione dei diritti tramite un banale sistema di pagamento online).

Questo, invece, non sarebbe possibile perché - secondo il ministero della Giustizia - il decreto legge 193/09 sugli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ribadisce la preminenza delle norme tecniche sulla posta certificata per il processo telematico sulla Pec. Considerato dunque che i due sistemi non sono interoperabili, la con-

Lo stop

■ Circolare ministeriale 133 del 7 gennaio 2010

Con riferimento all'entrata in vigore del Dl 193/2009 recante "interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" (...) si rappresenta che non è possibile procedere all'immediata utilizzazione della Pec per la trasmissione di atti giudiziari, in quanto il medesimo Dl prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del "processo telematico" (articolo 4, comma 1) ed in particolare l'adozione della posta elettronica certificata standard, di cui all'articolo 16, del Dl 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009. In attesa di dette nuove regole tecniche (...) lo stesso Dl prevede che si applichino le vigenti regole tecniche del processo telematico (Dm 17/07/2008 e Dm 10/07/2009) le quali prevedono in particolare che l'unica modalità per trasmettere telematicamente atti in formato elettronico agli uffici giudiziari sia attraverso l'infrastruttura ivi regolamentata.

seguenza è quella di mettere la Pec "fuori gioco". Dunque, ci si domanda quale sia stato il senso di obbligare per legge decine di migliaia di avvocati a dotarsi di una casella Pec, se poi non la possono usare nella loro attività cardine: quella giudiziaria. Certo, si dice da parte del ministero che le norme tecniche sul processo telematico saranno emendate per essere allineate a quelle sulla Pec, risolvendo quindi il problema. Ma i tempi di realizzazione sono incerti.

C'è, tuttavia, qualche spazio di manovra per superare l'impasse provocato da questa circolare. Le regole tecniche sul processo telematico hanno, infatti, natura regolamentare essendo disciplinate da due decreti ministeriali del 2008 e del 2009, mentre la disciplina dell'uso della posta elettronica certificata è di rango normativo sovraordinato. Si potrebbe quindi concludere che non sarebbe illecito disapplicare i decreti in questione. Oppure si potrebbe sperare che - in sede di conversione - un emendamento stabilisca esplicitamente la diretta applicabilità della legge 2/09 alla trasmissione degli atti.



La ministra contraddice il collega, che corre ai ripari: presto una circolare per fare chiarezza

Gelmini-Brunetta, scontro sulla Pec

Per il Miur la mail non si può usare per concorsi ed esami

DI ROBERTO MILIACCA

La Posta elettronica certificata (Pec) dovrebbe far parlare i cittadini con le amministrazioni pubbliche, ma per ora così non è. O, almeno, non avviene se un cittadino vuole iscriversi a un ordine professionale o partecipare a un concorso, perché al momento questa possibilità non è stata regolamentata, e quindi una mail certificata è irricevibile dalle amministrazioni.

Lo strano caso di ordinaria burocrazia lo ha denunciato ieri il Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Dopo aver ricevuto, da un aspirante agrotecnico, la domanda di partecipazione all'esame di stato via posta elettronica certificata (modalità non prevista dall'ordinanza che aveva bandito la prova), l'Ordine professionale chiedeva al ministero della pubblica amministrazione e a quello

dell'istruzione se avrebbero potuto accoglierla.

Dal dicastero guidato da Renato Brunetta, probabilmente a causa delle ferie, non era arrivata nessuna risposta. Il ministero guidato da Mariastella Gelmini, competente per

materia, invece, la risposta l'ha data, ma era assolutamente

tranchant: la Pec non è valida in quanto l'Ordinanza ministeriale non l'ha prevista.

«La Pec», precisa la

nota del Miur, «è uno strumento, il cui utilizzo è ancora in fase iniziale e non è perciò compresa fra i possibili modi d'invio delle domande di partecipazione agli esami abilitanti».

Insomma, in un attimo, con la sua nota, il ministro dell'istruzione ha mandato al macero tutti gli spot istituzionali che il collega Brunetta aveva commissionato per far sapere agli italiani che, d'ora in poi, per eliminare la carta e la burocrazia, tutti possono parlarsi via mail con tutte le pa. I due ministri e i loro uffici, evidentemente, su questo tema, non si sono mai mandati una Pec, o, più banalmente, non si sono mai parlati.

E così per migliaia di concorrenti agli esami di Stato, per quest'anno, sembra difficile non dover fare la fila agli uffici postali per inviare le raccomandate di rito. A meno che il ministro Brunetta non acceleri per trovare una soluzione interpretativa che sblocchi la situazione.

In una nota inviata ieri dal dicastero, Brunetta, con un po' di ritardo, l'impegno lo prende. «Con riferimento alla richiesta

sta del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati circa la possibilità di trasmettere tramite Pec le domande di partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio di una libera professione», si legge, «il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che a breve emanerà un'apposita circolare con la quale regolerà l'obbligatorietà di trasmissione tramite Pec di domande di partecipazione a qualsiasi tipo di concorso, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni agli albi professionali. Con questa circolare il Ministro Brunetta vuole informare tutte le amministrazioni della validità della posta elettronica certificata che, come è noto, equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno».

© Riproduzione riservata



Mariastella Gelmini



Renato Brunetta

DECRIEZIONI

di Marco Cobiانchi

- Carlo Rossella: «Gli uomini che prima preferivano le bionde ora sono tornati a sposare le brune».

Voleva dire:

- La Tulliani è demodè.



[Home](#) > [Agenzia](#) > [Comunicazione e relazioni esterne](#) >
[Notizie](#) > [Pubblicato il nuovo standard ETSI: la PEC europea
diventa realtà](#)

Pubblicato il nuovo standard ETSI: la PEC europea diventa realtà



Data: 27/06/2022

Determinante la capacità propositiva e di indirizzo del nostro Paese nel rendere effettiva l'interoperabilità dell'eDelivery a livello europeo

AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, e i Gestori di Posta Elettronica Certificata riuniti in AssoCertificatori annunciano che - grazie anche all'azione trainante dell'Italia - si è concluso con successo il processo di definizione e pubblicazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4: tale risultato rende effettiva l'interoperabilità a livello europeo dei sistemi di eDelivery qualificato in conformità con il Regolamento eIDAS, basato sull'utilizzo del protocollo di trasporto REM.

Con [oltre 13 milioni e 900 mila caselle attive alla fine del 2021](#), la PEC ha avuto un ruolo trainante tra le tecnologie digitali, riuscendo a dare vita ad un sistema di comunicazione destinato a cambiare e migliorare le abitudini di milioni di utenti. Suo il merito di incentivare il processo di dematerializzazione documentale, l'abbandono della carta, il risparmio di tempo e la riduzione degli spostamenti, e

Brevi conclusioni

- ❑ La casella di PEC è solo uno degli strumenti dell'amministrazione digitale
- ❑ Va utilizzata assieme al documento informatico, cioè sottoscritto digitalmente
- ❑ È e deve restare un vettore qualificato, eliminando la stortura giuridica della “sottoscrizione elettronica” sui documenti allegati



Grazie per l'attenzione
Università degli Studi dell'Insubria
gianni.penzo@uninsubria.it